



FONDO PENSIONE APERTO CNP (FPA CNP)

CNP Vita Assicura S.p.A. (Gruppo CNP Assurances)
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 115

Istituito in Italia



Via Arbe, 49 – 20125 Milano



Numero verde: 800.11.44.33



fondi_pensione@gruppocnp.it
cnpvita_assicura@legalmail.it



www.gruppocnp.it

DOCUMENTO SULLE RENDITE

Il presente documento è valido a decorrere dal 22 settembre 2025.

Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa per l'adesione al Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita "Fondo Pensione Aperto CNP".

CNP Vita Assicura, Impresa di assicurazione che gestisce il Fondo Pensione, si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Prestazione erogata in forma periodica (rendita)

Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 50%; la parte residua deve essere erogata in forma di rendita.

Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'Aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'Art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n.335, l'Aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata (art. 11 del Decreto lgs 252/2005).

Esclusivamente i "vecchi iscritti" possono richiedere l'erogazione al 100% in forma capitale. Si intendono "vecchi iscritti" coloro che hanno aderito alla previdenza complementare ante 28/04/1993, non abbiano esercitato il diritto di riscatto e abbiano trasferito la posizione previdenziale originaria nel Fondo Pensione Aperto CNP (art. 23 comma 7 del Decreto lgs 252/2005).

Verificatisi i presupposti per la liquidazione della prestazione in capitale, l'Impresa di assicurazione esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali mediante bonifico bancario entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso il termine di 60 giorni e a partire dal termine stesso sono dovuti gli interessi legali a favore dei Beneficiari.

La posizione individuale dell'Aderente maturata nel fondo pensione, dedotta l'eventuale liquidazione in forma di capitale, viene impiegata in un premio unico quale corrispettivo delle prestazioni di rendita.

La rendita viene erogata in via posticipata; conseguentemente, la prima rata di rendita viene liquidata al termine del periodo di rateazione prescelto. L'erogazione della rendita cessa con l'ultima scadenza di rata precedente la morte dell'Aderente/assicurato.

Non è possibile riscattare la rendita in corso di pagamento.

CNP Vita Assicura, su richiesta dell'Aderente/assicurato può, alternativamente, erogare la prestazione periodica nella forma di:

- rendita annua vitalizia immediata rivalutabile;
- rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'Aderente/assicurato finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'Aderente/assicurato stesso, alla persona da lui designata denominata reversionario;
- rendita certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia; detta rendita è corrisposta per i primi 5 o 10 anni all'Aderente/assicurato o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata. Successivamente, se l'Aderente/assicurato è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia.

La rendita, indipendentemente dalla forma prescelta, può essere frazionata in rate dello stesso importo con cadenza semestrale, trimestrale o mensile anziché essere corrisposta in unica soluzione alla fine di ogni anno. Detto frazionamento non può essere modificato nel corso della sua erogazione.

Se la rendita viene erogata in rate semestrali, trimestrali o mensili, i coefficienti della tabella riportati nell'allegato 2.1 del Regolamento dovranno essere ridotti rispettivamente del:

- 1% per frazionamento semestrale del pagamento della rendita;
- 1,50% per frazionamento trimestrale del pagamento della rendita;
- 2% per frazionamento mensile del pagamento della rendita.

I coefficienti di conversione attualmente in vigore, - dipendenti dall'età dell'Assicurato all'epoca della conversione, dall'anno di nascita, dal frazionamento della rendita prescelto nonché - limitatamente alle adesioni collettive ricadenti nell'ambito di applicazione dell'Art. 30-bis del Decreto Legislativo 11 Aprile 2006, n. 198 e alle adesioni precedenti alla data del 21/12/2012 - dal sesso dell'Aderente - nonché le condizioni e modalità di erogazione delle rendite sono contenuti nell'Allegato 2 del Regolamento del Fondo Pensione Aperto CNP.

Tali coefficienti possono essere successivamente variati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'IVASS; in ogni caso, le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.

Documenti da presentare per il pagamento della rendita periodica

L'erogazione della rendita viene eseguito mediante bonifico bancario alla scadenza delle rate convenute.

Per tutti i pagamenti dell'Impresa, l'Aderente deve preventivamente consegnare alla stessa i documenti, necessari a verificare l'effettiva esistenza del diritto al pagamento. Le domande di liquidazione, con allegata la documentazione richiesta, devono:

- pervenire all'Impresa, per il tramite del Soggetto Incaricato e previa compilazione del Modulo di richiesta di liquidazione;
- essere inviate direttamente ad CNP Vita Assicura S.p.A., Via Arbe n.49 – 20125 Milano a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure via mail all'indirizzo liquidazioni_vita@gruppocnp.it fondi_pensione@gruppocnp.it - o via PEC: cnpvita_assicura@legalmail.it.

La richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata dalla seguente documentazione:

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione venga effettuata presso il Soggetto incaricato la documentazione necessaria sarà la seguente:

- Modulo di richiesta di liquidazione debitamente compilato e sottoscritto; le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato;
- Copia del certificato di pensione rilasciato dall'INPS o dalla Cassa erogante la prestazione, in alternativa, ad integrazione della documentazione che provi la titolarità di un trattamento pensionistico (estratto conto relativo all'accredito di una rata di pensione), una Dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la tipologia di pensione percepita, oppure, nel caso l'Aderente sia casalinga, Autocertificazione che attesti tale stato. In tale caso, la prestazione pensionistica potrà essere erogata solo se l'Aderente si trova in possesso dei requisiti anagrafici utili per l'accesso all'assegno sociale;
- per documentare la eventuale precedente iscrizione ad altro prodotto di previdenza complementare non ancora riscattato: Copia dell'ultimo estratto conto annuale ricevuto, o una stampa più recente di una pagina dell'Area Riservata relativa al contratto, che evidenzia la data di prima adesione;
- Documento comprovante l'esistenza in vita dell'Aderente da esibire con periodicità annuale almeno un mese prima della ricorrenza annua della rendita;
- In caso di variazione del conto corrente bancario l'Aderente dovrà darne comunicazione all'Impresa tempestivamente in considerazione del frazionamento prescelto rispetto alla data di corresponsione della successiva rata di rendita;
- Fotocopia del documento d'identità in corso di validità dell'Aderente;
- Fotocopia del documento d'identità in corso di validità dell'eventuale Reversionario;
- Fotocopia del documento d'identità in corso di validità dell'eventuale Beneficiario in caso di premorienza durante il godimento della rendita certa.

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione NON venga effettuata presso il Soggetto incaricato oltre alla documentazione sopra riportata, ad eccezione del Modulo di richiesta di liquidazione, anche la seguente documentazione:

- Richiesta di liquidazione sottoscritta, completa di indirizzo di domicilio e di corrispondenza (se diverso da quello di residenza);
- Dichiarazione sottoscritta dall'Aderente con l'indicazione dei contributi che non sono stati dedotti e che non saranno oggetto di deduzione fiscale relativi all'anno in corso e all'anno precedente;
- Recapito telefonico e/o indirizzo e-mail/ PEC dell'Aderente;
- Copia di un valido documento di identità;
- Autocertificazione CRS;
- Modalità di liquidazione – indicare se l'aderente richiede 100% capitale, 50% capitale e 50% rendita, o altra percentuale tra capitale e rendita*;
- Frequenza di erogazione*;
- Tipologia di rendita*.

**per informazioni aggiuntive in relazione alle modalità di liquidazione, alla frequenza di erogazione nonché alla tipologia di rendita si rimanda all'Allegato n° 2 "CONDIZIONI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RENDITE" del Regolamento del FPA CNP.*

Nel caso in cui il cliente opti per la rendita certa indicare le seguenti informazioni:

- Cognome e nome del beneficiario in caso di premorienza durante il godimento della rendita certa;
- Codice fiscale del beneficiario;
- Sesso del beneficiario;

- Luogo e data di nascita del beneficiario;
- Recapito telefonico del beneficiario;
- E-mail del beneficiario.

Nel caso in cui il cliente opti per la rendita vitalizia reversibile indicare le seguenti informazioni:

- Percentuale di reversibilità;
- Cognome e nome del reversionario;
- Codice fiscale del reversionario;
- Sesso del reversionario;
- Luogo e data di nascita del reversionario;
- Recapito telefonico del reversionario;
- E-mail del reversionario;

La rivalutazione annua della rendita

CNP Vita Assicura riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni in base alle condizioni che seguono. CNP Vita Assicura gestisce le attività a copertura degli impegni assunti (Riserve Matematiche) nei confronti degli Aderenti al Fondo, attraverso la Gestione Speciale denominata "Gestione Forme Individuali LIFIN" (di seguito LIFIN) con le modalità ed i criteri previsti dal Regolamento della Gestione.

Il Regolamento della Gestione è illustrato nell'allegato 2.2 del Regolamento del Fondo Pensione Aperto CNP. Entro il 31 marzo di ciascun anno CNP Vita Assicura dichiara il rendimento annuo da attribuire agli Aderenti/assicurati che percepiscono la rendita.

Tale rendimento annuo si ottiene moltiplicando il rendimento della Gestione Speciale LIFIN per l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata e comunque non inferiore al 90%.

In ogni caso il rendimento annuo attribuito non può risultare superiore al rendimento della Gestione Speciale LIFIN diminuito di 1 punto percentuale (1%).

La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando, per il periodo di un anno al tasso tecnico già conteggiato nel calcolo del coefficiente di conversione, la differenza - se positiva - fra il rendimento finanziario attribuito ed il tasso tecnico stesso.

Ad ogni scadenza annuale della data di decorrenza della rendita annua vitalizia, la rendita in vigore nell'anno precedente viene rivalutata mediante aumento, a totale carico di CNP Vita Assicura, della Riserva Matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura della rivalutazione fissata, a norma di quanto sopra, entro il 31 marzo che precede la suddetta scadenza.

Da tale scadenza la rendita viene aumentata nella stessa misura e quindi la rendita stessa si considera come determinata sin dall'origine per il nuovo importo assicurato.

Segue, in particolare, che ciascuna rivalutazione viene applicata alle garanzie in essere, comprensive di quelle derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni.

Le nuove prestazioni vengono comunicate annualmente all'Aderente/assicurato.

Regime Fiscale delle prestazioni in forma periodica (rendita)

Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche, maturate con decorrenza 1° gennaio 2007, è operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15%. La tassazione delle prestazioni può risultare tuttavia attenuata grazie alla riduzione dell'aliquota del 15% di 0,30 punti percentuali in ragione di ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi), fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Per effetto di tale meccanismo, pertanto, l'aliquota potrà ridursi fino al 9% una volta decorsi 35 anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare.

Ai fini di tale riduzione per anno deve intendersi un periodo di 365 giorni decorrente dalle date di iscrizione: se quest'ultima è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15 anni.

I rendimenti finanziari relativi a ciascuna rata di rendita erogata sono assoggettati annualmente all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 26% applicata alla differenza tra l'importo erogato e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari. I rendimenti finanziari, per la parte riferibile ai titoli pubblici italiani e titoli obbligazionari equiparati, emessi dagli Stati con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, sono soggetti a tassazione con aliquota del 26% applicata ad una base imponibile pari al 48,08% dell'ammontare realizzato per tenere conto del regime fiscale agevolato ad essi applicabile. I rendimenti finanziari in oggetto sono esclusi dalla ritenuta gravante sulla prestazione in quanto soggetti all'imposta di cui sopra.

Per i dettagli in merito al regime fiscale applicabile alla prestazione in forma periodica (rendita) si rimanda al **Documento sul regime fiscale**.

Prestazione erogata in forma di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)

L'Aderente titolare di reddito di lavoro che si trovi in possesso dei requisiti di cui al successivo paragrafo, può volontariamente anticipare il momento del pensionamento, avvalendosi, in tutto o in parte, della Posizione individuale accumulata presso la forma pensionistica complementare di appartenenza, per fruire di una rendita temporanea decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta conseguente alla verifica del possesso dei requisiti e fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.

La richiesta di RITA deve essere presentata al Fondo entro un termine congruo, prima del compimento dell'età della pensione di vecchiaia, che consenta al Fondo di erogare almeno 2 rate.

I requisiti da possedere al momento della presentazione dell'istanza per ottenere la RITA sono i seguenti (art. 11, comma 4 del Decreto lgs 252/2005):

- a) cessazione dell'attività lavorativa;
- b) raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa stessa;
- c) maturazione, alla data di presentazione della domanda di accesso alla RITA, di un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza;
- d) maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Decreto lgs. 252/2005);

oppure, in alternativa (art. 11, comma 4-bis del Decreto lgs 252/2005)

- a) cessazione dell'attività lavorativa;
- b) inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo superiore a ventiquattro mesi;
- c) raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al compimento del termine di cui alla lettera b);
- d) maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (ai sensi dell'art.11, comma 2, del Decreto lgs. 252/2005).

L'Aderente può liberamente determinare quanta parte della propria Posizione individuale impegnare a titolo di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata", potendo la stessa gravare sull'intero importo della Posizione individuale o su una porzione della stessa.

Indipendentemente dal capitale destinato all'erogazione a titolo di RITA (parte della Posizione o l'intera posizione), le eventuali contribuzioni aggiuntive sopraggiunte successivamente alla attivazione della RITA costituiscono posizione a sé stante distinta da quella destinata all'erogazione della RITA.

Se i contributi risultano investiti in più comparti, l'ammontare di capitale maturato da destinare alla "RITA" viene calcolato e disinvestito proporzionalmente dai comparti di provenienza.

Se NON viene utilizzata l'intera Posizione individuale a titolo di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata", l'Aderente conserva il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in capitale o rendita a valere sulla

porzione residua della propria Posizione individuale, che continuerà ad essere gestita dalla forma pensionistica complementare.

Nell'ottica di favorire la gestione attiva della Posizione individuale accumulata anche nel corso di erogazione della "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata", la porzione della Posizione individuale di cui si chiede il frazionamento (nel seguito definito **"Montante RITA"**) continua a essere gestita, così da poter beneficiare anche dei relativi rendimenti.

Salva diversa volontà dell'Aderente da esprimersi al momento della richiesta, tale montante viene riversato automaticamente da CNP Vita Assicura nel Comparto più prudente della forma pensionistica complementare rappresentato, per le adesioni fino al 30/09/2020, dal "Comparto con Garanzia di Rendimento Minimo Prestabilito" e, per le adesioni successive a tale data, dal "Comparto con Garanzia di Restituzione del capitale".

Per effetto della gestione del "Montante RITA" residuo, le rate da erogare successive alla prima vengono ricalcolate di volta in volta e tengono quindi conto dell'incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso.

Le rate della "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" sono determinate dal fondo stesso con cadenza trimestrale ed erogate anticipatamente mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dall'Aderente all'atto della richiesta entro 60 giorni dalla prima valorizzazione utile.

Il giorno di riferimento rappresentato dalla prima valorizzazione utile successiva al giorno di ricevimento della documentazione completa e a quella necessaria alle operazioni di valorizzazione del comparto, CNP Vita Assicura determina:

- a) il numero di quote relative al "Montante RITA" (nel seguito definito "numero quote RITA") derivante dall'investimento nel comparto/comparti
- b) il numero di rate di rendita dovute calcolate dal giorno di riferimento (incluso) fino alla data di pensionamento certificata dall'INPS (esclusa)
- c) il numero di quote relative al "Montante RITA" da disinvestire ottenuto dividendo il "numero di quote RITA" per il numero di rate di rendita dovute
- d) l'importo della prima rata ottenuto dalla valorizzazione al giorno di riferimento del numero di quote di cui al punto c).

All'importo così determinato, vengono sottratte le relative imposte nonché un costo amministrativo pari a 5,00 euro.

L'importo della prima rata di rendita unitamente alla data di decorrenza della stessa viene tempestivamente comunicato da CNP vita Assicura all'Aderente.

L'importo delle successive rate di rendita viene determinato valorizzando, sulla base del primo valore disponibile del mese di erogazione, il numero di quote di cui al precedente punto c) utilizzate per il pagamento delle rate successive.

All'importo così determinato, vengono sottratte le relative imposte nonché un costo amministrativo, per ogni rata di rendita, pari a 5,00 euro.

Informazioni in merito alle rate della "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" erogate vengono fornite annualmente mediante la comunicazione periodica.

In caso di decesso dell'Aderente in corso di percezione della "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" il residuo montante corrispondente alla rate di rendita non erogate, ancora in fase di accumulo, viene liquidato unitamente all'eventuale rimanente capitale costituente la Posizione individuale ai medesimi Beneficiari designati e, in mancanza di designazione, seguendo le regole previste per la previdenza complementare.

L'Aderente può variare il comparto nel quale si trovi allocato il montante destinato al pagamento della RITA, nel rispetto del periodo minimo di un anno di permanenza nel comparto stesso; CNP Vita Assicura applicherà i costi previsti nella documentazione contrattuale per la riallocazione della Posizione individuale. La variazione del comparto deve essere richiesta dall'Aderente con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto al giorno di riferimento per la valorizzazione e ha effetto dalla rata di rendita immediatamente

successiva; se non sono rispettati i predetti termini, la variazione del comparto viene effettuata da CNP Vita Assicura con riferimento alla rata di rendita relativa al trimestre successivo a quello della richiesta.

L'Aderente può revocare l'erogazione della RITA mediante apposita documentazione disponibile sul sito di CNP Vita Assicura; la revoca ha effetto dalla prima valorizzazione utile se la richiesta perviene entro i 60 giorni da tale data, diversamente, dalla prima valorizzazione successiva; al momento della richiesta l'aderente può richiedere di trasferire il "Montante RITA" residuo eventualmente allocato nel comparto prudente individuato dalla forma pensionistica ad altro comparto, nel rispetto del periodo minimo di un anno di permanenza e nel rispetto delle norme di prodotto previste per la riallocazione. Una volta revocata, la RITA non può più essere riattivata.

In caso di Trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene quindi trasferita l'intera posizione individuale.

Per i dettagli in merito al regime fiscale applicabile alla "RITA" si rimanda la **Documento sul Regime Fiscale**. Alle rate di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" si applicano i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni pensionistiche dall'art. 11, comma 10, del Decreto lgs. 252/2005.

Documenti da presentare per il pagamento della RITA

Per tutti i pagamenti dell'Impresa, l'Aderente deve preventivamente consegnare alla stessa i documenti, necessari a verificare l'effettiva esistenza del diritto al pagamento. Le domande di liquidazione, con allegata la documentazione richiesta, devono:

- pervenire all'Impresa, per il tramite del Soggetto Incaricato e previa compilazione del Modulo di richiesta di liquidazione;
- essere inviate direttamente a CNP Vita Assicura - Via Arbe n.49 - 20125 Milano a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure via mail all'indirizzo liquidazioni_vita@gruppocnp.it fondi_pensione@gruppocnp.it - o via PEC: cnpvita_assicura@legalmail.it.

La richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata dalla seguente documentazione:

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione venga effettuata presso il Soggetto Incaricato la documentazione necessaria sarà la seguente:

- Modulo di richiesta di liquidazione debitamente compilato e sottoscritto; le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato;

Se ha scelto la tipologia **"RITA per CONTRIBUZIONE"**

- attestazione della maturazione dei 20 anni di contributi nel regime obbligatorio di appartenenza mediante estratto contributivo dell'Ente nonché l'inoccupazione a seguito di cessazione dell'attività lavorativa, resa mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445 del 2000;
- conferma della cessazione dell'attività lavorativa: è possibile fornire documentazione dalla quale si evinca l'avvenuta interruzione del rapporto di lavoro (es. lettera di dimissione timbrata e firmata dal datore, certificato di chiusura della partita I.V.A o documento equivalente per chi non ha la partita I.V.A);
- copia documento d'identità in corso di validità.

Se ha scelto la tipologia **"RITA per INOCCUPAZIONE"**

- attestazione della inoccupazione superiore a 24 mesi (DID); è possibile fornire documentazione dalla quale si evinca l'avvenuta interruzione del rapporto di lavoro (es. lettera di dimissione timbrata e firmata dal datore) ovvero, **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DELLO STATO DI NON OCCUPAZIONE**;
- copia documento di identità in corso di validità.

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione NON venga effettuata presso il Soggetto Incaricato o mediante apposito Modulo di richiesta di liquidazione "RITA" oltre alla documentazione sopra riportata, ad eccezione del Modulo di richiesta liquidazione, anche la seguente documentazione:

- Richiesta di liquidazione "RITA" sottoscritta, completa di indirizzo di domicilio e di corrispondenza (se diverso da quello di residenza) e di codice IBAN dell'Aderente;
- Dichiarazione sottoscritta dall'Aderente con l'indicazione dei contributi che non sono stati dedotti e che non saranno oggetto di deduzione fiscale relativi all'anno in corso e all'anno precedente;
- Recapito telefonico e/o indirizzo e-mail/ PEC dell'Aderente;
- Copia di un valido documento di identità in corso di validità;
- Autocertificazione CRS.

L'Aderente deve dichiarare se:

- intende destinare alla "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" l'intera posizione individuale oppure parte di essa, in tal ultimo caso specificando la percentuale richiesta;
- intende mantenere o trasferire il "Montante RITA" nel comparto più prudentiale.